

In relazione all'autorizzazione
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

☒ favorevole

☐ non favorevole, per la seguente motivazione:

.....

data della firma digitale del

Responsabile dell'Ufficio:

☒ Direttore-Attività di Parco

☐ Affari amministrativi e contabili

☐ Interventi nel Parco

☐ Pianificazione territoriale

☐ Valorizzazione territoriale

☐ Vigilanza e gestione della fauna

Pubblicazione:

la presente autorizzazione dirigenziale viene
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito
internet del Parco

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),

a partire dal giorno indicato nello stesso e per i
15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 e succ.mod. ed integ.



Parco Regionale delle Alpi Apuane
Direttore-Attività di Parco

Autorizzazione per attività ed usi

n. 03D del 31 marzo 2026

oggetto: Autorizzazione all'attuazione di azioni di
contenimento e/o depopolamento delle popolazioni di cinghiale
(Sus scrofa), all'interno dell'area Parco" ricadente in
Provincia di Massa Carrara, al fine del contenimento della
potenziale diffusione della Peste Suina Africana (PSA) –
contestuale autorizzazione all'introduzione di armi da caccia
nell'area Parco per i soggetti autorizzati

divieto di cui all'art. 31 della L. R. n. 65/1997 e s.m.i.

☒ sì

☐ no

necessita del parere del Comitato scientifico

☒ sì

☒ no

Il Direttore

Considerato che, all'interno dell'area protetta, devono essere
sempre evitati interventi, opere, attività ed usi che possano
compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti
naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna
protette e ai rispettivi habitat;

Tenuto conto che autorizzare attività ed usi è una competenza del
Direttore del Parco ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera p) del
Regolamento sull'organizzazione dell'Ente Parco, di cui alla
deliberazione del Consiglio direttivo n. 25 del 5 luglio 2017 e succ.
mod. ed integr.;

Vista la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr., con
particolare riferimento all'art. 31, commi 1 e 2, che stabilisce
l'esistenza di divieti generali e specifici nell'area parco, fino
all'entrata in vigore del Piano e del Regolamento del Parco,
prendendo a riferimento i contenuti dell'art. 11 della L. 6 dicembre
1991, n. 394 e succ. mod. ed integr.;

Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.;

Visto lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e succ. mod. ed integr.;

Visto il decreto del Presidente del Parco n. 26 del 24 dicembre 2025, con il quale, in esito alla procedura selettiva pubblica indetta ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale toscana 19 marzo 2015, n. 30 e succ. mod. ed integr., si nomina per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2026 il Direttore dell'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane;

Vista la nota inviata dal Responsabile GOT di II livello Provincia di Massa Carrara e Responsabile UF SASPV Zona Lunigiana pervenuta il 30 marzo 2026 (ns. prot. n.1361), con la quale si richiede di attuare azioni di contenimento/depopolamento delle popolazioni di cinghiale (*Sus scrofa*) all'interno dell'area "Parco" ricadente in Provincia di Massa Carrara al fine di arginare la diffusione del virus della Peste Suina Africana (PSA) nel territorio e di autorizzare, per tali finalità, la Polizia Provinciale di Massa Carrara e l'ATC MS 13 ad effettuare abbattimenti per mezzo di personale fornito di attestato di formazione e nel rispetto di tutte le norme di biosicurezza;

Richiamato il parere favorevole espresso dal Comitato Scientifico dell'ente con nota prot. 2566 del 12 giugno 2025 in merito al piano di abbattimenti di cinghiale all'interno del Parco delle Alpi Apuane, richiesto dalla Regione Toscana in sede di attuazione del "Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) in regione Toscana", aggiornato;

Preso atto della diffusione del virus della Peste Suina Africana (PSA), che ha raggiunto diverse porzioni della Lunigiana, in provincia di Massa Carrara, con casi di positività rilevati in zone vicine ai limiti del Parco delle Alpi Apuane;

Richiamato il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie e che per la PSA stabilisce e riporta l'elenco delle zone soggette a restrizione, che vengono periodicamente aggiornate;

Dato atto che, alla data odierna, i Comuni della provincia di Massa Carrara ricadono in Zona di Restrizione II, ai sensi del sopra citato regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 e succ. mod. e integraz.;

Vista l'ordinanza n. 7/2025 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana (DPCM 12/05/2025) del 30 ottobre 2025, che stabilisce, tra le altre cose, all'art.4, comma 8 che l'attività di controllo faunistico e depopolamento del cinghiale nelle zone soggette a restrizione deve essere svolta anche nelle aree protette e negli istituti faunistici di ogni tipo, ai fini dell'eradicazione della PSA. Gli interventi di depopolamento nei parchi regionali, nelle riserve naturali e nelle aree protette di cui alla Legge n. 394/91 possono essere svolti anche dai soggetti individuati all'art.4, comma 4, sotto il coordinamento del Commissario Straordinario e con l'accordo dell'Ente gestore;

Visto il comma 15 del sopra citato art.4 dell'ordinanza n. 7/2025, che stabilisce che ai fini dell'eradicazione della PSA le attività previste dai PRIU si applicano anche nelle aree protette ad ogni livello e, in deroga all'art.10 della Legge 21 Novembre 2000, n. 353, nelle zone boscate e di pascoli i cui soprasuoli siano stati percorsi dal fuoco. I PRIU non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza ambientale e riguardano l'intero territorio nazionale, ivi incluse le aree protette;

Dato atto della necessità di dare attuazione al piano di contenimento/depopolamento delle popolazioni di cinghiale (*Sus scrofa*) all'interno dell'area "Parco", individuando dei soggetti abilitati e autorizzandoli all'esecuzione delle azioni necessarie, in deroga ai divieti previsti dall'art. 11 della L. 6 dicembre 1991, n. 394;

Dato atto che l'ente Parco non ha personale Guardiaparco formato per l'esecuzione degli abbattimenti faunistici che, fino alla data odierna, non sono mai risultati necessari ai sensi di quanto previsto all'art.11 comma 4 della L. 394 del 6 dicembre 1991 o da altre normative cogenti;

Dato atto che il personale Guardiaparco continuerà comunque nell'azione di monitoraggio mediante ricerca attiva di carcasse di cinghiale nel territorio di competenza, col supporto di unità cinofile certificate ENCI, con le modalità e sulla base delle direttive indicate all'art. 7 dell'ordinanza n. 7/2025 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana;

Dato atto che le operazioni di contenimento/depopolamento dovranno svolgersi secondo le modalità previste all'art.4, comma 1 dell'ordinanza n. 7/2025 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana, fatte salve eventuali successive disposizioni del medesimo Commissario;

Dato atto che nelle aree non soggette a restrizione o a riduzione delle densità dei cinghiali le operazioni dovranno seguire le indicazioni riportate nel parere espresso dal Comitato Scientifico dell'ente con nota prot. n.2566 del 12 giugno 2025, salvo diverse eventuali nuove disposizioni del Commissario Straordinario per la PSA, prevedendo anche l'attuazione di raccolta di campioni biologici e di dati associati a ciascun capo abbattuto, secondo modalità da concordare con il Comitato Scientifico;

Ritenuto opportuno autorizzare la Polizia Provinciale dell'Amministrazione Provinciale di Massa Carrara e l'ATC MS 13 ad eseguire interventi di abbattimento di cinghiali (*Sus scrofa*) all'interno dell'intera "area parco" della Provincia di Massa-Carrara, per le motivazioni e le finalità precedentemente esposte;

Stabilito che per gli interventi realizzati in zone di restrizione i soggetti abilitati e autorizzati dovranno provvedere direttamente al conferimento dei capi abbattuti presso le strutture individuate dalla USL competente, seguendo le direttive indicate dal Commissario Straordinario per la PSA nell'allegato 1 all'ordinanza n.7/2025 e succ. mod. e integraz.;

determina

1) di autorizzare l'introduzione di armi da parte degli operatori abilitati al controllo faunistico per la PSA, appartenenti alla Polizia Provinciale di Massa Carrara e/o iscritti all'ATC MS 13 (forniti di attestato di formazione), finalizzata ad eseguire interventi di contenimento/depopolamento della specie cinghiale (*Sus scrofa*) all'interno dell'area "Parco" del Parco Regionale delle Alpi Apuane, ricadente nella Provincia di Massa Carrara, in attuazione del vigente "Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) in regione Toscana", nel rispetto delle seguenti indicazioni e prescrizioni:

- *gli interventi non possono essere in alcun modo eseguiti all'interno delle Zone A di "riserva integrale" individuate dal Piano per il Parco approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco delle Alpi Apuane n. 21 del 30 novembre 2016 e succ. mod. ed integraz.;*
- le operazioni di contenimento/depopolamento dovranno svolgersi secondo le modalità previste all'art.4, comma 1 dell'ordinanza n. 7/2025 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana del 30 ottobre 2025 e rispettando tutte le norme di biosicurezza, fatte salve eventuali successive disposizioni del medesimo Commissario. *In prossimità dei centri abitati è consentita esclusivamente la forma di controllo tramite tiro selettivo;*

- nelle aree non soggette a restrizione o a riduzione delle densità dei cinghiali le operazioni dovranno seguire le indicazioni riportate nel parere espresso dal Comitato Scientifico dell'ente con nota prot. 2566 del 12 giugno 2025, salvo diverse eventuali nuove disposizioni del Commissario Straordinario per la PSA, prevedendo anche l'attuazione di raccolta di campioni biologici e di dati associati a ciascun capo abbattuto, secondo modalità da concordare con il Comitato Scientifico;
- per gli interventi realizzati in zone di restrizione i soggetti abilitati e autorizzati dovranno provvedere direttamente al conferimento dei capi abbattuti presso le strutture individuate dalla USL competente, secondo le direttive indicate dal Commissario Straordinario per la PSA nell'allegato 1 all'ordinanza n.7/2025 e succ. mod. e integraz.;
- ogni uscita per intervento di controllo dovrà essere preventivamente comunicata, almeno entro il giorno precedente, al Comando Guardiaparco del Parco delle Alpi Apuane, tramite e-mail all'indirizzo guardiaparco@parcapuane.it, indicando i nominativi degli operatori, il metodo e le zone di intervento. Al termine dell'uscita, entro il giorno successivo, dovrà essere inviato un report contenente tutti i dati che dovranno poi essere rendicontati dal Parco alla Regione Toscana tramite il portale TosCaccia;

2) di dare atto che la presente autorizzazione ha validità per tutta la durata dell'emergenza sanitaria che prevede misure di eradicazione e sorveglianza della Peste Suina Africana.

Determina

di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data della firma digitale del sottoscritto

Il Direttore
Dott.ssa Donella Consolati

*(Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del
Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n.
82/2005)*

DC/fv file: aut_att_03D_26